

COMUNE DI Borgo a Mozzano

PROVINCIA di LUCCA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA E RURALE



PAVIA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO SUCC. BIZZONI
della Casa Ed. Dott. Dante Salvores
Corso Partigiani, 73
1949

TITOLO I.
Polizia urbana

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il servizio di polizia urbana ha per scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni e provvedimenti di competenza del Comune.

Art. 2.

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco, e viene effettuato dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del Codice di procedura penale nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

Gli Agenti e Funzionari di Polizia per l'adempimento dei loro compiti si regoleranno secondo quanto prescritto dal Codice di procedura penale.

Art. 4.

Quando gli Agenti procedano a sequestro di oggetti o di strumenti costituenti prova del reato gli oggetti stessi dovranno essere depositati nell'Ufficio di Polizia municipale ed affidati alla custodia del funzionario responsabile.

Nel caso si tratti di oggetti o materiale non suscettibile di lunga conservazione o comunque facilmente deteriorabile ne sarà disposta la vendita ed il ricavato verrà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

CAPO II.

Occupazione spazi ed aree del suolo pubblico.

Art. 5.

Per suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Art. 6.

Nessuno può alterare in modo qualsiasi e per qualsiasi ragione il suolo delle pubbliche vie e piazze, nè eseguire lavori di scavo e costruzione che interessino le strade pubbliche senza autorizzazione.

Art. 7.

Nessuno può occupare, sia temporaneamente che stabilmente, il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune. E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case, anche con opportune modifiche alle porte d'accesso. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Art. 8.

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno. La trascuranza, come pure il ritardo, nell'adempimento degli obblighi prescritti a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

Art. 9.

I permessi di occupazione di spazi e di aree pubbliche sono concessi

-dall' Autorità comunale a domanda dell' interessato, da farsi prima di iniziare qualunque lavoro od operazione.

Il permesso può essere giornaliero o permanente (licenza).

Il permesso giornaliero autorizza una occupazione che ha luogo volta per volta e per la durata massima di un giorno; quello permanente o licenza, autorizza una occupazione per un determinato periodo di tempo con scadenza mai posteriore alla fine dell' anno solare in corso.

Pertanto entro il 31 dicembre di ogni anno è obbligatorio il rinnovo delle domande e delle licenze di occupazione di spazi, aventi carattere permanente.

Salvo il caso previsto dal penultimo comma dell' art. 195 del T. U. per la Finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, tutte le licenze per occupazione di spazio di qualsiasi specie, sono revocabili in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell' Autorità comunale. In tal caso l' interessato ha solo il diritto al rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente tra la revoca e la scadenza del permesso o licenza permanente.

Art. 10.

Il concessionario di permesso o licenza di occupazione di spazio od area pubblica dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

1. - Limitare l' occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli.
2. - Compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli e danni ai passanti.
3. - Ridurre in pristino stato il terreno occupato.

Art. 11.

La concessione si intenderà revocata di pieno diritto nei casi seguenti:

1. - Mancato pagamento della tassa stabilita, o mancato versamento dell' eventuale deposito cauzionale.
2. - Recidività contravvenzionale del concessionario o dei suoi dipendenti.
3. - Non ottemperanza all' obbligo di conservare pulito il posteggio.
4. - Concessione del posteggio ad altri.
5. - Cambiamento di destinazione della concessione senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione.

Art. 12.

Oltre a quanto è prescritto dal T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo regolamento, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità comunale per quelli previsti dall'art. 69 della Legge di P. S., e del Questore per quelli indicati dall'art. 68 della Legge stessa.

L'erezione di palchi, tribune, ecc. per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 13.

Il collocamento delle condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

Art. 14.

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di igiene, di polizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei cartelli indicatori delle vie spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa.

Art. 15.

La concessione per apporre infissi, vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal regolamento di polizia edilizia.

Art. 16.

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie, di mestieri, per collocamento di tavoli da caffè, di piante in vasi ad uso di decorazione sono regolate dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 17.

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

CAPO III.

Nettezza urbana e dell'abitato.

Art. 18.

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addettovi.

Art. 19.

I proprietari di immobili e gli inquilini sono tenuti non più tardi di 12 ore dalla caduta della neve, ad effettuarne lo sgombero lungo la fronte della loro casa o proprietà per una larghezza di m. 2 almeno, trasportandola nei luoghi fissati dall'Autorità comunale.

Art. 20.

Il Sindaco può anche, quando ne ravvisi l'opportunità, ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi di acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'Autorità comunale.

Art. 21.

Nel caso che i proprietari dovessero scaricare la neve dai tetti delle loro case dovranno avvertire l'Autorità comunale e porre i debiti segnali, provvedendo quindi al trasporto della neve in corsi d'acqua o fuori dell'abitato.

Art. 22.

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili, nelle case e loro attinenze. I rifiuti solidi dovranno essere contenuti in recipienti impermeabili, muniti di coperchio, e verranno ritirati ogni giorno dagli incaricati del servizio di nettezza urbana o depositati in fosse letamaie coperte ed a pareti impermeabili.

Art. 23.

I proprietari di case o gli inquilini, devono provvedere alla pulizia

ed al perfetto funzionamento dei tubi ai scarico delle latrine, lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e nel pubblico suolo.

Tali rifiuti devono essere incanalati nella comune condotta di scarico se esiste, oppure raccolti in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati con le norme indicate dall'Ufficio tecnico e dall'Ufficiale sanitario del Comune.

Art. 24.

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botte a sistema inodoro e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita nelle prime ore del mattino. *dalle ore 24 alla 6-7*

Art. 25.

Il letame deve essere trasportato fuori dell'abitato non appena estratto dalla stalla, con carri atti ad impedire qualsiasi spandimento.

Art. 26.

Nell'abitato non è permesso di tenere allevamenti di suini e conigliere. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

Art. 27.

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

Il trasporto dev'essere eseguito in carri atti ad evitare disseminazione.

Art. 28.

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della Legge 29 marzo 1928, N° 858 e del Decreto ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

CAPO IV.

Della sicurezza e del decoro pubblico.

Art. 29.

È consentito occupare temporaneamente il suolo pubblico per effettuare costruzioni, demolizioni, riattamenti, scavi od altro, previa licenza dell'Autorità comunale e salva l'osservanza dell'art. 2 del R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740 (T. U. Strade e Circolazione).

Art. 30.

Gli edifici pubblici e privati e relative attinenze, devono essere mantenuti in buon stato di conservazione in modo da evitare danni al pubblico transito.

Art. 31.

Qualora un edificio o parte di esso o delle sue attinenze minacci rovina, il Sindaco ordinerà al proprietario l'esecuzione dei lavori che saranno ritenuti necessari.

Nel caso di inadempimento sarà provveduto d'Ufficio alle opere di urgenza atte a scongiurare il pericolo, a spese del proprietario e nei modi e forme di cui all'art. 55 del T. U. Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 32.

Nei luoghi dove si eseguiranno lavori di demolizione o costruzioni dovranno porsi appositi segnali idonei ad evitare danni ai passanti.

Art. 33.

È fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di mostre, insegne, vetrine o alla imbiancatura e restauro della facciata delle case prospicienti sul suolo pubblico di apporre gli opportuni segnali allo scopo di evitare danni ai passanti.

Art. 34.

È vietato di intralciare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservata ai pedoni il traffico con oggetti ingombranti e di soffermarvisi a scopo di vendite ambulanti.

Art. 35.

Le mandrie ed i greggi di pecore devono essere accompagnate, attraverso l'abitato, da personale sufficiente e capace. Nel centro urbano devono seguire le vie periferiche, evitando possibilmente quelle centrali.

Art. 36.

I cani devono essere muniti di museruola. Nei giorni di fiera e di mercato, e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani senza museruola, vaganti in luogo pubblico, saranno accalappiati. Essi saranno restituiti ai proprietari che ne faranno richiesta entro il termine di giorni 5 previo il rimborso delle spese di custodia e mantenimento, ed il pagamento della eventuale pena pecuniaria. I cani che risultassero non denunziati agli effetti della imposta relativa saranno confiscati ed abbattuti. Solo in casi particolari potrà procedersi alla restituzione previo pagamento di un'ammenda oltre il versamento della somma dovuta a titolo di imposta, nonchè il rimborso delle spese di cui sopra.

Art. 37.

E' vietato transitare per le vie e piazze pubbliche con falci montate, fucili carichi ed altri armi o strumenti pericolosi non bene assicurati. E' pure vietato esporre in mostra ferri taglienti ed oggetti pericolosi di qualsiasi forma e natura quando possano arrecare danno o anche soltanto incomodo ai passanti.

Art. 38.

Nei luoghi pubblici è proibito il gioco della palla, delle bocchie e qualunque altro possa recare pregiudizio alla incolumità delle persone o arrecare intralcio alla circolazione. E' parimenti proibito lanciare pietre, palle di neve o altri oggetti comunque atti ad offendere.

Art. 39.

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 40.

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dall'esterno delle abitazioni.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi e nei giardini pubblici.

Art. 41.

Sono vietati in pubblico i canti offensivi alla moralità ed al buon costume.

Il turpiloquio e la bestemmia sono puniti a norma degli articoli 724 e 726 del Codice Penale.

E' vietata la questua sotto qualunque forma o titolo.

Art. 42.

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie. L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc., deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

Art. 43.

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Art. 44.

Le insegne ed i cartelli reclam dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori, non è permesso di esporre oggetti che possono menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

E' pure loro vietato di servirsi di strumenti rumorosi.

Art. 45.

Non è permesso di lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, nè in esse introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

Art. 46.

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico

con vestiti intrisi di sangue e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere devono tenerli avvolti in tela o carta.

Art. 47.

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene e del Regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

Art. 48.

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito non inzaccherato di fango o di sterco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc., di spennare selvaggina, polli, ecc., e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

Art. 49.

E' vietato di maltrattare gli animali percotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e incitarli con grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

Art. 50.

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate. E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

Art. 51.

Il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti dovrà essere effettuato con mezzi idonei.

La legatura degli arti dei piccoli animali, caricati sui birocci, dovrà essere effettuata a mezzo di corda piatta anzichè rotonda, e gli animali stessi dovranno essere caricati in modo da rimanere adagiati interamente nel mezzo del trasporto.

Nei mercati detti animali, convenientemente assicurati, non potranno essere abbandonati sul nudo terreno, specie se bagnato o fangoso, e dovranno essere pesati secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando inutili sofferenze agli animali stessi.

CAPO V.

Cautele antincendi.

Art. 52.

Sia nell'interno, come nell'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

Nessun tubo da fumo o bocca di camino potrà aprirsi al di sotto del tetto delle case ma dovrà elevarsi almeno un metro al disopra.

E' pure vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case.

Art. 53.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 63 e seguenti del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773, e dalle disposizioni del relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635 nell'abitato, non è consentito di tenere petrolio, benzina ed altri liquidi infiammabili ad essi assimilati se non in quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D. M. 31 luglio 1934 e dal successivo D. M. 12 maggio 1937.

Art. 54.

E' vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglia secca, ecc., se non nei locali appositamente destinati.

Detti locali devono avere le pareti prive di canne di camini, a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco, di fumare o di accedervi se non con lanterne chiuse, e protette da rete metallica.

Art. 55.

I locali adibiti a fucine di fabbro-ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruiti a volta e muniti di cappa in muratura o in ferro.

I forni da panettiere, pasticciere e simili devono essere difesi con una seconda volta in cotto ovvero con terrapieno di argilla di adeguato spessore con superiore suolo di mattoni.

Art. 56.

Chiunque avverte o viene a sospettare di un incendio, deve infor-

mare immediatamente il Corpo dei Vigili del Fuoco e in mancanza l'Ufficio Municipale oppure il più prossimo Comando di stazione dei CC.

Art. 57.

In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.

Art. 58.

In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento; l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale.

Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla Società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

CAPO VI.

Della pubblica quiete.

Art. 59.

Ferme restando le prescrizioni e sanzioni di cui al Codice Penale (Libro III titolo I cap. I) è vietato per le vie pubbliche di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

Art. 60.

I suonatori ambulanti, per le vie pubbliche, non possono fermarsi suonando, oltre 5 minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 20 metri dal punto precedente.

E' vietato loro di fermarsi davanti alle scuole, le chiese, le caserme e gli ospedali.

Art. 61.

Non è permesso di abusare del suono delle campane, il quale nor-

malmente, salvo speciali deroghe per determinati riti religiosi o per ordini impartiti dalle Superiori Autorità o per ricorrenze straordinarie, è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1° Novembre al 30 Aprile e dalle ore 21 alle ore 4 dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

E' in facoltà del Sindaco di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando per l'inferire di epidemie possa aggravare l'inquietudine pubblica.

Art. 62.

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato.

E' vietato scuotere, sbattere o spolverare sulla pubblica via, o dalle finestre, abiti, tappeti, panni, ecc.

Art. 63.

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incommode debbesi avanzare domanda di licenza all'Autorità comunale la quale, nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Art. 64.

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 7 nè protrarsi oltre le ore 20 dal 1° Novembre al 30 Aprile e dalle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

Art. 65.

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose e incommode, queste verranno emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 65 del T. U. Legge di P. S. 18 giugno 1931 N. 773.

Art. 66.

Per l'autorizzazione di balli pubblici oltre al permesso di P. S. occorre il nulla osta del Sindaco, che può rifiutarlo per motivi di tranquillità e decoro pubblico.

CAPO VII.

Industria — Commercio — Annona — Esercizi pubblici.

Art. 67.

Gli enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, o sotto la forma ambulante o girovaga, devono presentare domanda di licenza in conformità del R. D. L. 16 Dicembre 1926 N. 2174 e della Legge 5 Febbraio 1934 N. 327, con le necessarie indicazioni sulla località ove si intende aprire l'esercizio, la merce che si intende vendere, ecc.

In particolare gli esercenti di spaccio di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento sulla vigilanza sanitaria R. D. 20 Dicembre 1928 N. 3298 e R. D. L. 30 Settembre 1930 N. 1458.

Gli esercenti l'industria del pane debbono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi del R. D. L. 29 Luglio 1928 N. 1883.

I rivenditori di olii devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del R. D. L. 15 Ottobre 1925 N. 2130 e 69 del R. D. 1 Luglio 1926 N. 1361.

Il Sindaco — accertata la idoneità dei locali agli effetti igienico-sanitari — concede la licenza di apertura e se occorre prescrive gli opportuni adattamenti a tutela della igiene e sanità pubblica.

Art. 68.

Deve procedersi, a pena di decadenza, all'apertura dell'esercizio commerciale entro 3 mesi dalla notifica della concessione della licenza. La licenza deve essere presentata alla fine di ogni anno per la rinnovazione. Questa sarà accordata qualora persistano le prescritte condizioni igienico-sanitarie.

Art. 69.

Spetta agli Agenti di polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 29 Marzo 1928 N. 858 e del D. M. 27 Luglio 1934 N. 1265 per la lotta contro le mosche.

Art. 70.

Le bilancie che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare la pesata. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere munite del bollo di verifica dell'Ufficio Metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

Art. 71.

Per avvolgere la merce venduta, i commercianti devono fare uso esclusivamente della carta prescritta dal regolamento d'igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha facoltà di fare pesare la merce senza carta.

Art. 72.

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.).

Art. 73.

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, nè possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 74.

I commercianti devono esporre su appositi cartelli i prezzi dei generi espressi in caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visibili a tutti.

Art. 75.

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 76.

I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti egualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio, esclusa la prestazione della cauzione di cui all'art. 2 del D. M. 31 Dicembre 1926.

Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e d'igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio Metrico e provvisti dei requisiti prescritti dal R. D. 9 Maggio 1929 N. 994.

Art. 77.

I commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio, devono un mese prima della chiusura, rendere informata l'Autorità Municipale.

Art. 78.

Tutti i venditori di commestibili non possono esporre al pubblico, per vendita, nè tenere nei loro negozi, generi alterati, corrotti o comunque nocivi alla salute. In caso di trasgressione la merce sarà sequestrata e si procederà in conformità delle leggi e regolamenti speciali, nonchè del locale regolamento d'igiene.

Art. 79.

L'impianto ed il funzionamento dei mulini per la macinazione dei cereali sono subordinati all'osservanza delle norme del R. D. L. 5 Settembre 1938 N. 1890.

Art. 80.

Per attivare un esercizio industriale i cui impianti siano tali da produrre rumori o vibrazioni ai fabbricati, anche se l'impianto deve essere fatto in laboratori già esistenti, deve ottenersi l'autorizzazione dal Sindaco, salvo, nei congrui casi, la competenza del Ministero dell'Industria e Commercio.

La domanda per ottenere la predetta licenza deve indicare l'industria che si vuole impiantare, la località prescelta, le macchine da installare e il loro tipo, la potenza singola e quella complessiva e deve inoltre contenere la descrizione generale dell'impianto

Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione dell'esercizio compete, per leggi speciali, ad altre Autorità.

Lo stesso procedimento è prescritto per ogni successiva modifica degli impianti.

Art. 81.

E' in facoltà del Sindaco richiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonchè la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di metri dieci.

Il Sindaco potrà negare la licenza o subordinarla caso per caso alla osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia recato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonchè alla prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

Art. 82

Il Sindaco può sospendere o limitare l'attività di qualsiasi industria, ove ricorrano particolari motivi di pubblica tranquillità.

Art. 83.

Per esercitare il mestiere di venditore ambulante è necessario essere in possesso della prescritta licenza commerciale. L'attività predetta è vietata fuori dei luoghi o zone assegnate caso per caso.

Art. 84.

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio.

Art. 85.

Coloro che esercitano il mestiere di facchino pubblico dopo averne ottenuto la licenza prescritta dall'art. 121 del T. U. delle leggi di P. S. 18 Giugno 1931 N. 773, devono applicare per le loro prestazioni la tariffa dei prezzi stabilita dall'Autorità comunale.

CAPO VIII.

Mercati - Fiere e sagre - Spettacoli pubblici.

Art. 86.

I mercati, le fiere e le sagre si svolgeranno nelle piazze ed altri luoghi fissati dall'Autorità comunale.

L'occupazione dello spazio od area pubblica non può avvenire se non col permesso dell'Autorità comunale e previo il pagamento della tassa relativa.

Art. 87.

E' prescritto il permesso dell'Autorità comunale per collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, o per qualsiasi altro scopo, anche sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le occupazioni del suolo pubblico con baracche e simili, per fiere o divertimenti popolari in genere, verranno autorizzate sole in località e giorni da destinarsi di volta in volta dall'Autorità comunale, previo il pagamento della tassa prescritta.

Art. 88.

Il suolo pubblico dovrà essere tenuto libero e pulito da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

I concessionari dovranno attenersi agli ordini dati dall'Autorità comunale, per motivi di decoro, pubblico interesse, igiene e per evitare ogni turbamento al buon andamento di manifestazioni o simili.

Art. 89.

Nella disposizione del bestiame, dei banchi e delle merci, deve sempre lasciarsi spazio libero per il transito dei passeggeri e dei veicoli e per l'accesso alle case, botteghe e magazzini.

Art. 90.

E' vietato la contrattazione di merci esposte per la vendita sulla pubblica piazza prima e dopo dell'ora stabilita per l'apertura dei negozi.

CAPO IX.

Servizi pubblici e circolazione.

Art. 91.

Il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa e il servizio di autovetture pubbliche da piazza è posto sotto la sorveglianza dell'Autorità comunale. Il numero delle autovetture di cui sopra è determinato dal Consiglio comunale.

Art. 92.

Tutti i veicoli devono rispondere alle caratteristiche fissate per ogni tipo di essi nel T. U. 8 dicembre 1933 n. 1740.

Art. 93.

E' in facoltà dell'Amministrazione comunale di sospendere o interdire la circolazione dei veicoli in quella località, ove, per circostanze speciali la circolazione possa essere pericolosa.

(30 Km all'ora)

Art. 94.

Nell'abitato specialmente in prossimità di scuole, di crocivia o biforcazioni è fatto obbligo ai conducenti di procedere a velocità moderata.

Art. 95.

E' data facoltà al Sindaco di regolare con ordinanza il traffico e la circolazione dei pedoni e dei veicoli, dettando all'uopo apposite norme.

TITOLO II.
Polizia rurale.

CAPO I.

Tutela dei beni comunali e di quelli privati.

Art. 96.

I beni patrimoniali del Comune e quelli di uso pubblico sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità comunale.

Art. 97.

I permessi per l'uso e godimento in natura dei beni comunali saranno concessi sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'Autorità comunale ed approvate dall'Autorità tutoria.

Art. 98.

E' proibito di fare piantagioni sui fondi comunali, ed asportarne qualsiasi cosa, senza apposita concessione.

Art. 99.

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, e non muniti di recinti e di ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Art. 100.

Chiunque intende chiudere il proprio fondo confinante con strade pubbliche e con terre demaniali, dovrà darne prima avviso al Sindaco, il quale curerà che non si commettano usurpazioni.

Art. 101.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con la adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art. 102.

L'esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile e dal T. U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. D. 5 Giugno 1939 n. 1016 e quello della pesca dal T. U. delle leggi sulla pesca approvato con R. D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e successive modifiche e dai rispettivi regolamenti di esecuzione.

Art. 103.

Per l'impianto di alberi, viti e siepi sui confini della proprietà altrui, non latitante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protrondono sul fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 892-894-896 del Codice Civile.

Art. 104.

Non si può accendere il fuoco nella campagna a distanza minore di 50 metri dagli abitati ed edifici, dalle piantagioni e siepi, dai cumuli di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

L'abbruciamento delle stoppie è permesso a distanza non minore di metri 50 dai boschi non vincolati, purchè la zona da abbruciare sia circoscritta di terreno arato per una estensione efficace ad arrestare il propagarsi del fuoco.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nell'interno dei boschi, salvo che nelle radure a terreno nudo.

Art. 105.

Senza il consenso del conduttore è vietato fare lo scalvo delle piante,

spigolare o rastrellare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 106.

I frutti caduti dalle piante, anche se poste su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 107.

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve denunciare all' Ufficio comunale la qualità e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 108.

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con se strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra dei quali non siano in grado di giustificare la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all' Ufficio di polizia municipale per l'eventuale denuncia del furto.

CAPO II.

Dei pascoli.

Art. 109.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell' anno.

A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 110.

E' vietato far pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

spigolare o rastrellare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 106.

I frutti caduti dalle piante, anche se poste su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 107.

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve denunciare all' Ufficio comunale la qualità e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 108.

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con se strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra dei quali non siano in grado di giustificare la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all' Ufficio di polizia municipale per l'eventuale denuncia del furto.

CAPO II.

Dei pascoli.

Art. 109.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell' anno.

A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 110.

E' vietato far pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

Art. 111.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 112.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi o molestia ai passanti.

Art. 113.

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 114.

I pastori, i caprai ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunziare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza salve sempre le disposizioni di legge in materia di migrazione interna e di collocamento. Qualsiasi mutamento deve essere denunziato, entro 24 ore, all'Ufficio comunale.

Art. 115.

I proprietari e i conduttori di mandrie o greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di igiene e del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 553 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

Art. 116.

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendono sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, saranno denunziati all'Autorità di P. S. per il rimpatrio ai sensi di legge.

CAPO III.

Boschi cespugliati e boschi vincolati.

Art. 117.

I terreni ed i boschi sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamenti in vigore (R. D. L. 30 dicembre 1923 n. 3267 modificato con R. D. L. 3 gennaio 1926 n. 23; Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126; Prescrizioni di massima e di polizia forestale, per i boschi e terreni vincolati; Norme per la prevenzione degli incendi nei boschi; T. U. sulla finanza locale per quanto riguarda la tassa speciale sugli animali caprini; R. D. L. 18 giugno 1931 n. 973 per la tutela dei castagneti).

CAPO IV.

Strade ed acque.

Art. 118.

E' vietato ingombrare comunque il suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade legnami od altri materiali e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari, o con qualunque altro mezzo.

Art. 119.

I carichi di fieno, paglia e simili, non dovranno essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli.

Art. 120.

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transito.

Art. 121.
E' vietato lasciare scendere il bestiame ed abbeverarsi in fossi e canali laterali alle strade.

Art. 122.
I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati con il suono di una campanella. Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

Art. 123
Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.
Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall' Ufficio tecnico del Comune.

Art. 124.
I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami dalle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Le siepi vive verso le strade comunali e vicinali dovranno essere tenute ad un' altezza non superiore a metri 1,50. I proprietari frontisti sono altresì obbligati a ricostruire e riparare muri di cinta e a liberare le strade da qualsiasi ingombro causato da rovina delle opere murarie suddette.
In caso di trascuranza da parte del conduttore o di sua inadempienza, nel termine prescrittogli dal Comune, l' Amministrazione farà compiere dette operazioni a di lui spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 125.
E' prescritto il permesso dell' Autorità comunale per tutte le opere che i proprietari frontisti alle strade intendano fare a distanza inferiore ai 2 metri dal ciglio stradale.

Art. 126.
I frontisti delle strade pubbliche nell' arare i loro fondi non debbono recar danno alle rive dei fossi ed alle strade, nè invadere queste ultime con il bestiame, macchine ed attrezzi rurali.

Art. 127.

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione ai corsi delle acque pubbliche, mediante la formazione nei loro alvei di chiuse, pietraie, scavi, canali di derivazioni ed altre simili opere, le quali, ancorchè instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 128.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e di fare modifiche o guasti ai ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche. E' pure vietato la posa di tronchi di albero e di qualunque altro mezzo che impedisca il libero afflusso delle acque e di fare opere che rendano malagevole il passaggio sulle sponde.

Art. 129.

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti e dei corsi, sia pubblici che privati, coll'immissione di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Art. 130.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al sedime stradale e sue pertinenze.

Art. 131.

Gli abbeveratoi debbono essere costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli stessi è anche vietato il lavaggio degli animali nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Si richiamano le norme di massima per la vigilanza igienica dei pubblici abbeveratoi, contenute nelle istruzioni per la Polizia veterinaria 10 maggio 1914.

Art. 132.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

CAPO V.

Malattie delle piante e del bestiame.

Art. 133.

Salvo le disposizioni della legge 18 giugno 1931, n. 987 e del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e del D. L. 11 giugno 1936, n. 1030, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi di applicare gli opportuni rimedi contro le crittogame, gli insetti e gli altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste, e di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante ed al competente Osservatorio fitopatologico, ogni eventuale comparsa di malattie delle piante.

Art. 134.

Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno trasportare altrove le piante, senza un certificato di immunità da rilasciarsi dal Commissario provinciale per le malattie delle piante.

Art. 135.

Al fine di evitare la propagazione di larve o spore nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco o melicali devono essere asportati dai campi non oltre il mese di marzo.

Art. 136.

E' vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 137.

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, compresa fra quelle indicate dall'art. 1 del Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 553 e dall'Ordinanza ministeriale 30 novembre 1918 e dal D. M. 24 gennaio 1933 - XI che fa obbligo di denunciare la difterite aviaria.

Art. 138.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore

degli animali infetti o sospetti d'esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

Art. 139.

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 553 e istruzioni annesse del 20 giugno 1914.

Art. 140.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aeree, in buon stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non imbrattato di sterco o di altre materie; è vietato tenere il pollaio nelle stalle o nelle abitazioni.

CAPO VI.

Igiene e sicurezza.

Art. 141.

Per quanto riguarda l'igiene delle case rurali si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 218 e seguenti del T. U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè del Regolamento d'Igiene.

Art. 142.

Il letame deve essere mantenuto in apposite concimaie costruite in conformità alle prescrizioni della Legge 25 giugno 1931, n. 925 e dell'art. 233 e seguenti del T. U. delle Leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 143.

E' fatto obbligo durante la trebbiatura dei cereali, mediante locomobili a vapore, poste a meno di dieci metri da pagliai, fienili, casseri di covoni, di munire le ciminiere di reti parascintille.

Art. 144

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non debbono essere lasciati in modo da poter nuocere ai passanti.

TITOLO III.

CAPO I.

Disposizioni finali e penalità.

Art. 145.

Oltre i casi previsti da disposizioni speciali, ogni licenza, permesso o concessione si intende revocata quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali la stessa è subordinata.

Ogni permesso, licenza od altra concessione, è sempre personale salvo che non sia espressamente disposto in modo diverso.

Art. 146.

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato, saranno accertate e punite ai sensi del Capo VI del vigente T. U. Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni. (Vedi Nota pag. 112 T. U. Finanze Locali) pag. 133 e pag. 131 Dirisuario di Polizia Municipale.

Art. 147.

Nei casi di contravvenzione alle norme di Polizia stradale di cui al R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740, si applicheranno per l'accertamento per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc., le disposizioni del Decreto stesso.

Art. 148.

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui potestà, autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni degli articoli 196 e 197 del Codice Penale 10 ottobre 1930 n. 1398.

Art. 149.

Agli agenti che hanno accertata la contravvenzione saranno assegnati dei premi di diligenza in conformità all'art. 110 della vigente Legge comunale e provinciale.

Art. 150.

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la pubblicazione disposta dall'art. 62 della Legge comunale e provinciale.

INDICE

TITOLO PRIMO

Polizia urbana.

Capo	I. - Disposizioni generali (art. 1-4)	Pag.	3
»	II. - Occupaz. spazi ed aree del suolo pubblico (art. 5-17)	»	4
»	III. - Nettezza urbana e dell'abitato (art. 18-28)	»	7
»	IV. - Della sicurezza e del decoro pubblico (art. 29-51)	»	9
»	V. - Cautele antincendi (art. 52-58)	»	13
»	VI. - Della pubblica quiete (art. 59-66)	»	14
»	VII. - Industria - Commercio - Annona - Esercizi pubblici (art. 67-85)	»	16
»	VIII. - Mercati - Fiere e Sagre - Spettacoli pubblici (art. 86-90)	»	20
»	IX. - Servizi pubblici e circolazione (art. 91-95)	»	21

TITOLO SECONDO

Polizia rurale.

Capo	I. - Tutela dei beni comunali e privati (art. 96-108)	Pag.	23
»	II. - Dei pascoli (art. 109-116)	»	25
»	III. - Boschi cespugliati e boschi vincolati (art. 117)	»	27
»	IV. - Strade ed acque (art. 118-132)	»	27
»	V. - Malattie delle piante e del bestiame (art. 133-140)	»	30
»	VI. - Igiene e sicurezza (art. 141-144)	»	31

TITOLO TERZO

Capo	I. - Disposizioni finali e penalità (art. 145-150)	Pag.	33
------	--	------	----

La presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno senza opposizioni.

IL SEGRETARIO

Visto: IL SINDACO

PREFETTURA DI Lucca

N. 18010 Div. 2/A

Lucca, li 1 ottobre 1949

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 15 settembre 1949

IL PREFETTO - PRESIDENTE

Visto per l'omologazione del Ministero

Roma, li 19

IL MINISTRO